



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 132/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
LA 9 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “LA 9”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 5-TER,
COMMI 1, 2 E 3, DELLA DELIBERA 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE N. 1/PROC.11/16/MRM - CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del CO.RE.COM. Lombardia in data 16 dicembre 2009*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 1/2016 del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - adottato in data 1 marzo 2016 e notificato in pari data alla società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*La 9*”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - cont. n. 1/2016 - previo accertamento datato 1 marzo 2016 (prot. 5782/2016), è stata contestata, in data 1 marzo 2016, e notificata in pari data alla società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*La 9*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, i giorni 25, 27, 28 e 29 agosto 2015, in fascia oraria non consentita, durante le trasmissioni “*Il sapere di Ida Maritan*” andate in onda dalle ore



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

07:01 circa alle ore 09:01 circa e “100% lotto” andate in onda dalle ore 08:00 circa alle ore 08:30 circa, sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto, nonché indotti a credere di poter ottenere combinazioni vincenti che si costruiscono su esagerazioni circa il contenuto e gli effetti dei servizi offerti. Nei suddetti programmi televisivi, inoltre, si ravvisano episodi di sfruttamento della credulità, rivolti ad ingannare, specificamente, gli utenti psicologicamente più vulnerabili. (*Ad esempio, nella puntata del 25 agosto, alle ore 08:21 circa, il programma presenta il cosiddetto “momento di tenerezza”, in cui la voce sottofondo della conduttrice recita un passo del Vangelo ed un passo tratto dalle memorie di Madre Teresa di Calcutta, mentre, allo stesso tempo, la signora Martin esorta la regia a “mettere il numero 899 [...]”. Inoltre, nella puntata del 29 agosto di 100% Lotto, Morgana e Bruno, aprendo il programma con tono enfatico, fanno riferimento a numeri ricevuti in dono da un personaggio descritto con toni mistici dal nome “Signore devoto”, il quale afferma che “chi non ha fede la troverà attraverso questi tre numeri [...] “Solo per chi ha fede nel Signore devoto: prendete i tre numeri della Divinità”*);

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato scritti difensivi, (prot. n. 8891 del 31 marzo 2016), in cui, sostanzialmente, dichiara di “*essere intervenuta presso i committenti della diffusione dei programmi di televendite oggetto delle contestazioni trasmesse dalle ore 07:00 alle ore 23:00, affinché le numerazioni 899 fossero eliminate e che la trasmissione “Ida”, non pubblicizzasse alcuna numerazione con codice 899*”;

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta risulta che la società La 9 S.p.A. è incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto sono state trasmesse televendite tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita, in cui sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.

La circostanza, infatti, rilevata dalla Società La 9 che la trasmissione “Ida” non pubblicizzasse alcuna numerazione con codice 899, non è comprovata dalla visione della documentazione istruttoria a disposizione dell’Autorità;

Inoltre, i programmi televisivi in questione non presentano specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente; riguardo a quest’ultimo aspetto, infatti, i pronostici concernenti il gioco del lotto sono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

stati realizzati non in via esclusiva mediante previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, ossia mediante la prospettazione del conseguimento di risultati positivi ricorrendo al criterio probabilistico, ma su previsioni elaborate in forza di criteri di tipo personalistico e predittivo. Inoltre, il continuo richiamo alla Divinità e ad immagini sacre del Vangelo e del volto di Cristo, può concretare un caso di sfruttamento della superstizione e della credulità dei soggetti più vulnerabili psicologicamente;

RITENUTA, pertanto, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP da parte della società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "La 9", nei giorni 25, 27, 28 e 29 agosto 2015;

RITENUTA, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è limitata a dichiarare di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2014 in perdita (fonte: Infocamere),



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. Cont. n. 1//proc.11/16/MRM-CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per quattro secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle quattro giornate oggetto di monitoraggio risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla predetta società di pagare per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 132/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 132/16/CSP*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi